

Domenico Zucchetti
Via Trevano 7A
6900 Lugano
tel: 091 921 30 29

7 gennaio 2014

Raccomandata
Lodevole
Consiglio di Stato
Palazzo governativo
6500 Bellinzona

RICORSO

Contro: la decisione del 10 dicembre 2013 del Municipio di Massagno sul reclamo tassa rifiuti 2012.

Il ricorso è tempestivo, la decisione del Municipio (allegato 1) è stata recapitata il 13 dicembre 2013 (vedi allegato 2). I 15 giorni risultano sospesi per via delle ferie giudiziarie (art. 13 Legge di procedura per le cause amministrative).

Fatti

1) In data 14.11.2012 il sottoscritto ha inoltrato reclamo al Municipio contro la tassa sui rifiuti, ritenendo che la tassa non conforme al principio di causalità, quindi in contrasto con le norme federali e cantonali.

Il regolamento comunale prevede (vedi fattura inviata)

a. Una tassa base fissa di Fr. 50.- (art. 10 a. 1)

b. Una tassa variabile di Fr. 28 per locale (art. 10. a. 2) che per 5.5 locali è quindi di Fr. 154.00.

2) Il 10 dicembre 2013 il Municipio ha respinto il reclamo ritenendo che la tassa fosse conforme al principio di causalità.

Nel merito

- 1) Il Tribunale federale ha deciso il 4 luglio 2011, che una tassa sui rifiuti fissata in base al numero delle persone che fanno parte di un nucleo familiare viola il principio della causalità fissato dalla legge federale (DTF 137 I 257 S. 272).

“Comme le fait remarquer à juste titre la doctrine, il est difficile de s'imaginer comment une taxe forfaitaire par ménage tient compte de la quantité de déchets produite et déploie un effet incitatif (VERONIKA HUBER-WÄLCHLI, Finanzierung der Entsorgung von Siedlungsabfällen durch kostendeckende und verursacher-gerechte Gebühren, DEP 1999 35 p. 43 et 56; URSULA BRUNNER, in Commentaire LPE, op. cit., n° 82 ad art. 32a LPE; BENOÎT REVAZ, op. cit., p. 314; MARTIN FRICK, Das Verursacherprinzip in Verfassung und Gesetz, 2004, p. 181 et les références citées). En effet, dans un tel système, deux ménages comprenant un même nombre de personnes peuvent produire une quantité de déchets différente et payer la même taxe. Il n'y a là aucune incitation à réduire la quantité de déchets. Il en va de même pour une taxe forfaitaire perçue par entreprise ou par résidence secondaire. Enfin, la Commune recourante n'expose pas et le Tribunal fédéral ne voit pas qu'une taxe incitative aurait en l'espèce pour effet de compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement. Dans ces conditions, en prélevant une taxe forfaitaire par ménage, l'art. 12 du Règlement communal de la recourante est contraire à l'art. 32a LPE et viole par conséquent l'art. 49 Cst.”.

Il TF ha indicato che la tassa fissata per numero di persone non dà un incentivo a ridurre la quantità di rifiuti. A maggior ragione una tassa basata su un numero di locali del proprio appartamento è da ritenersi non conforme al principio di causalità. La tassa rimane fissa, ed è indipendente dalla quantità di rifiuti prodotta. Non c'è quindi alcun incitamento a ridurre la quantità di rifiuti deposti nei sacchi. Le famiglie non hanno alcuna possibilità di ridurre e beneficiare degli sforzi fatti per ridurre la quantità dei rifiuti prodotti.

Bisogna quindi concludere che la tassa fissata all'art. 10a. 1 è contraria sia all'ordinamento federale (art. 32 a Legge Protezione dell'ambiente e l'art. 49 della Costituzione) sia all'art. 18 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb).

- 2) Il Municipio di Massagno il 10 settembre 2009 ha sottoposto al Consiglio Comunale un Messaggio per l'introduzione di una tassa causale sui rifiuti. Il Consiglio comunale ha però ritenuto di non entrare nel merito. Nella decisione sul reclamo il Municipio indica di volere presentare a breve un nuovo testo di regolamento comunale da sottoporre al CC.

Sono passati quasi 5 anni dal messaggio precedente. Il Municipio non sembra avere fretta di

riproporre il regolamento. Nel frattempo i costi per i rifiuti sono cresciuti. Il Municipio, nel 2013, ha aumentato del 17 % la tassa per locale passando da Fr. 28 a Fr. 33 (vedi allegato 4).

È appurato che con una tassa causale i rifiuti diminuiscono e aumenta la quota di riciclaggio. **Invece ancora una volta le persone che cercano di comportarsi bene sono penalizzate da coloro che non fanno alcuna separazione dei rifiuti. L'ambiente è caricato per l'eliminazione dei rifiuti, quando si potrebbe facilmente riciclare.**

- 3) È dal 2004 che il Gran Consiglio ha introdotto l'obbligo del principio di causalità nell'art. 18 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb). La legge è entrata in vigore il 1 gennaio 2006. L'art. 12 del Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente ha lasciato due anni di tempo ai comuni per adattare i propri regolamenti e renderli conformi al principio di causalità. Nonostante siano ormai trascorsi più di sei anni, molti comuni fra cui Massagno, non hanno ancora regolamenti conformi. La difficoltà a fare queste modifiche ha diverse motivazioni, comunque è di certo legata anche al fatto che molti ritengono che i regolamenti comunali come quelli di Massagno, siano conformi alla legge.

Finché i regolamenti senza incentivi a ridurre i rifiuti non saranno messi fuori legge, sarà difficile introdurre nuovi regolamenti. Si dà l'impressione che si sia di fronte a una scelta d'opportunità. È importante stabilire che questi regolamenti sono contrari alla legge, in modo che quando i consigli comunali e i cittadini si trovano a dovere decidere, sappiano che il regolamento precedente non può più essere applicato. Si saprebbe inoltre che la mancata introduzione di una tassa causale potrebbe portare a corto termine a un aumento del moltiplicatore o all'intervento dell'autorità di vigilanza sui comuni. Continuare ad accettare che siano applicati regolamenti contrari alla legge, rende più difficile trovare soluzioni politiche. Se il regolamento attuale è messo fuori norma, è più semplice spiegare la situazione e fare in modo che si facciano le necessarie modifiche. Il Municipio di Massagno ha già pronto il regolamento con la tassa causale e non si può dubitare che la messa fuori legge del regolamento attuale avrà come conseguenza la presentazione del Messaggio secondo le nuove regole. Ovviamente si necessita anche che i Municipi siano più attenti, invece di usare il termine tassa sul sacco (che si presta a distorsioni in quanto da l'impressione che si paghi il sacco e non lo smaltimento) si usi una definizione del tipo "tassa per lo smaltimento dei rifiuti secondo il principio di causalità".

- 4) Al Consiglio di Stato spetta la sorveglianza sui comuni. Il Consiglio di Stato può intervenire se i Comuni si ostinano a non adattare i regolamenti alle nuove disposizioni di legge.
- Nel caso di Massagno la situazione è piuttosto semplice. Il Municipio ha già approvato e sottoposto al Consiglio comunale un nuovo regolamento. Il CdS può quindi rendere applicabile il regolamento proposto dal Municipio, fintanto che il Consiglio comunale non ne approverà un altro.

P. Q. M.

Visti gli articoli in concreto applicabili e, per le spese, le tavole processuali ticinesi, si chiede di

giudicare

NEL MERITO

In via principale

1. Il presente ricorso è accolto.
Di conseguenza
2. È stabilito che l'art. 10a. 2 del Regolamento comunale e servizio raccolta e distruzione rifiuti del Comune di Massagno è contrario alle leggi cantonali e federali e pertanto non può essere applicato.
3. Tasse, spese e indennità sono posti e carico della controparte.

In via subordinata

1. Il presente ricorso è accolto.
Di conseguenza
2. È stabilito che l'art. 10a. 2 del Regolamento comunale e servizio raccolta e distruzione rifiuti del Comune di Massagno è contrario alle leggi cantonali e federali e pertanto non può essere applicato.

3. Al Comune è fissato un termine di 90 gg. per l'approvazione di un nuovo regolamento comunale. In mancanza di detta approvazione per la riscossione della tassa 2014 sarà applicabile il regolamento proposto dal Municipio con MM 2097 del 10 settembre 2009.
4. Tasse, spese e indennità sono posti e carico della controparte.

Con stima

Domenico Zucchetti

Allegati:

- 1) Decisione del Municipio del 10 dicembre 2013
- 2) Conferma ritiro ricorso il 13 dicembre 2013
- 3) MM 2097 del 10 settembre 2009
- 4) Fattura Rifiuti 2013 (con aumento)